REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa [redacted] pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5181 dell'anno 2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 3.10.2016, promossa

da

[redacted] (C.F. [redacted], [redacted] (C.F. [redacted], quali eredi di [redacted] con il patrocinio dell'avv. CAVALLETTI CARLO, elettivamente domiciliato in C/O AVV. [redacted] - VIA [redacted] presso il difensore avv. CAVALLETTI CARLO

- attori-

Contro

[redacted] (C.F. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in VIA [redacted] 45 89133 [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

[redacted] (C.F. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO DI CALABRIApresso il difensore avv. [redacted]

-convenuti-

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

Conclusioni delle parti

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

All'udienza del 3 ottobre 2016 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza

Motivi della decisione

1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra [redacted] conveniva in giudizio i sigg.ri [redacted] e [redacted] rispettivamente cognato e sorella, chiedendo al primo la restituzione delle somme pari ad euro 61.848,86 presente sul conto corrente n. [redacted] cointestato con la *de cuius*, e in via subordinata, qualora fosse stata ritenuta effettiva la predetta contitolarità, la riduzione della donazione fino alla quota di legittima, ed infine la nomina di CTU per redigere progetto divisionale.

Rappresentava in particolar modo che in data 15.4.2003 era deceduta la di lei madre; l'asse ereditario era composto da mobilio e una Fiat Panda, nonché da quanto presente sul conto corrente n. [redacted] apparentemente cointestato col marito della sorella di essa istante; ed invero il saldo iniziale di tale conto era stato creato attraverso il trasferimento dell'importo di euro 60.000,00 presente sul conto n. [redacted] intestato esclusivamente alla *de cuius* insieme al di lei marito deceduto precedentemente; poiché la predetta cointestazione era fittizia, l'intero importo esistente sul conto corrente predetto alla data del decesso doveva cadere in eredità; in subordine qualora si fosse considerata effettiva la predetta contitolarità, si sarebbe trattato di una donazione nulla (perché priva di forma e comunque di *animus donandi*) ed in ogni caso soggetta a collazione.

Si costituivano i convenuti eccependo l'indeterminatezza della domanda nonché il difetto di legittimazione passiva di [redacted]; quest'ultimo inoltre rappresentava che la somma presente sul conto contestato derivava dall'acquisto dei titoli che lo stesso aveva fatto dal defunto sig. Panetta ; in ogni caso deduceva che si trattava di un atto di liberalità della defunta per l'assistenza materiale e morale fornitole; dal suo canto, la

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

sig.ra [redacted] deduceva che aveva sostenuto spese che dovevano essere detratte tra cui quelle per la custodia della Fiat [redacted] degli arredi della madre.

2.1. Occorre in primo luogo procedere alla qualificazione della domanda.

Ed invero parte attrice nelle conclusioni chiede al [redacted] la restituzione delle somme presenti sul conto cointestato in quanto detenute *sine titulo*, in via subordinata la riduzione della donazione ed ancora la nomina di un CTU per la redazione di un progetto divisionale; nel corpo dell'atto introduttivo invece l'attrice non nomina mai la riduzione della donazione ma deduce che la cointestazione con il cognato sia apparente e che comunque il versamento non potrebbe essere qualificato come donazione perché privo di forma né come donazione indiretta perché privo di animus domandi; dichiara altresì di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.

Non si può parlare di nullità della domanda perché dal complesso delle allegazioni, senza fermarsi alla sole conclusioni, è possibile individuare le domande proposte.

Ed invero nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. l'attrice specifica che le somme presenti sul conto cointestato vanno considerate di esclusiva proprietà della *de cuius* con obbligo del [redacted] di restituirle ; in ogni l'atto di disposizione è soggetto a collazione in quanto il [redacted] è in comunione con la moglie per cui è una liberalità in favore della figlia; ed infine specifica ancora una volta che viene chiesto lo scioglimento della comunione (cfr. pag. 2 della predetta memoria).

In questo senso va ritenuto che in primo luogo l'attrice esperisca una domanda rivendica rivendicando l'appartenenza alla massa ereditaria dell'intero importo di denaro presente sul conto cointestato col convenuto; in subordine viene chiesta la collazione del versamento fatto dalla *de cuius*, infine la divisione della comunione ereditaria.

Firmato Da: [redacted] messo Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

Quanto al conto cointestato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'azione intentata sarà, l'azione di rivendicazione, caratterizzata dal preventivo accertamento da parte del giudice del diritto di proprietà sulle somme richieste e dalla consequenziale restituzione del bene. La prova delle circostanze descritte potrà essere inoltre fornita dal contitolare interessato o dagli eredi del contitolare deceduto mediante la pedissequa ricostruzione di tutte le attività bancaria inerenti al conto medesimo offrendo in produzione una comprovante documentazione bancaria relativa alle attività inerenti al conto cointestato (cfr. Cass. sent. n. 3241 del 1989, Cass. sent. n. 8718 del 1994 e Cass. sent. n. 4066 del 2009).

Così qualificata la domanda la stessa è fondata.

Con riferimento alla prima domanda, va evidenziato che in caso di conto cointestato si presume con presunzione *iuris tantum* che titolari dell'intera provvista siano, in parti uguali, tutti i cointestatari del conto non escluso il contitolare defunto.

A ben veder infatti il legislatore all'art. 1854 c.c. stabilisce che "Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto."

Ed inoltre l'art. 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni tra i cointestatari "...l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.".

La soprindicata presunzione di titolarità in parti uguali determina infatti soltanto un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione

Firmato Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente (cfr. Cass. sent. n. 28839 del 2008 e Cass. sent. n. 4496 del 2010).

Nel caso in esame, la presunzione può dirsi superata; ed invero il saldo inziale del conto in questione deriva dal versamento fatto dalla *de cuius* dal proprio conto personale.

La giustificazione data dal convenuto secondo cui il versamento sarebbe riconducibile all'acquisto di titoli del marito della *de cuius* è rimasta sfornita di prova, in quanto riferito solo dal figlio del convenuto e da questo conosciuto *de relato*.

Ciò posto occorre verificare se tale versamento a favore del genero possa rappresentare non una donazione in senso tecnico (mancando l'atto formale),ma una donazione indiretta.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito "*La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.*" (Cass. N. 26983 del 12/11/2008).

Nel caso in esame non sussiste la prova di tale *animus donandi*: lo stesso convenuto ricollega il versamento ad un presunto acquisto di titoli e solo successivamente ad un spirito di liberalità, motivazione evidentemente incompatibile con la prima.

E' più verosimile ritenere invece che la cointestazione servisse a permettere la gestione del conto al cognato indipendentemente dalla delega volta per volta della suocera.

Firmato Da: [redacted] messo Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

L'intero importo presente sul conto cointestato va considerato appartenente alla massa ereditaria; tuttavia dallo stesso vanno detratte alcune esborsi sostenuti dai convenuti come metà delle spese funebri così come documentate (posto che l'altra metà è a carico della convenuta quale coerede) ossia la metà di euro 1140,67 e di euro 871,23, per un totale di euro 1005,95.

Non vanno detratti gli importi documentati pari ad euro 10.483,59 per le somme rimborsate all'INPS, perché si tratta di versamenti restituiti in quanto versati dall'INPS dopo il decesso della *de cuius* e che quindi non entrano nell'importo esistente sul conto al momento della morte.

Va invece rigettata la domanda della convenuta volta ad ottenere i danni per la custodia degli arredi e della Fiat 500 posto che si tratta di beni in comunione e la stessa se ne è assunta spontaneamente la gestione.

L'ammontare che entra a fare parte della massa è di euro 60.842,91.

Non deve procedersi a rivalutazione mentre vanno aggiunti gli interessi legali dall'apertura della successione fino al soddisfo.

Ad esso va aggiunto il valore degli arredi e dell'autovettura per come quantificato dal CTU pari ad euro 940,00; il totale dell'asse ereditario è pari ad euro 61.782,91 sicchè la quota per ogni sorella è pari ad euro 30.891,45.

Va ridefinito quindi il progetto divisionale redatto dal CTU comprendendo nella quota A l'importo in denaro di euro 30.421,45 cui vanno aggiunti i beni mobili meglio indicati nella tabella 3 della ctu; nella quota B l'importo in denaro di euro 30.421,45 cui vanno aggiunti i beni mobili meglio indicati nella tabella 4 della ctu.

Trattandosi di quote uguali dovrà procedersi al sorteggio ai sensi dell'art. 729 c.c.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

E' stato infatti precisato in giurisprudenza che "il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.- non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass. 1091/2007).

Nel caso in esame non sussistono valide ragioni per la deroga.

L'estrazione a sorte dei lotti, potendo a norma dell'ultimo comma dell'art. 791 c.p.c. avere luogo soltanto in forza o dell'ordinanza di esecutività del progetto di divisione pronunziata ex art. 789 c.p.c., in caso di non contestazione, o altrimenti (come nella specie) di sentenza passata in giudicato, si svolgeranno dinnanzi al Giudice che avrà dato le relative disposizioni con la decisione sulla quale si formerà il giudicato e, perciò, alla Corte d'Appello, qualora quest'ultima, investita dell'eventuale gravame, dovesse pronunziarsi nel merito del medesimo (non essendo prevista, in tali ipotesi, una remissione al Giudice di primo grado), oppure a questo stesso Tribunale (adito con apposito ricorso), qualora, invece, la presente sentenza dovesse passare in giudicato per mancata proposizione di appello o per dichiarata estinzione, inammissibilità dello stesso.

Quanto alle spese, trattandosi di giudizio di natura divisoria, se ne dispone la compensazione integrale, ad eccezione delle spese di CTU che sono poste a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote.

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa [redacted] definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata ,ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

1. Accoglie la domanda di rivendica e, per l'effetto, dichiara che l'intero importo in denaro presente sul conto n. [redacted] appartiene alla massa ereditaria, detratte le spese, per come indicato in motivazione, e quindi per euro 60.842,91 oltre interessi legali dall'apertura della successione al soddisfo, che andrà restituito da [redacted] con l'attribuzione dei lotti;
2. in accoglimento della domanda di divisione, dispone lo scioglimento della comunione relativa all'asse ereditario di [redacted] come segue:

   quota A l'importo in denaro di euro 30.421,45 oltre interessi di cui al punto 1 cui vanno aggiunti i beni mobili meglio indicati nella tabella 3 della ctu ;

   quota B: l'importo in denaro di euro 30.421,45 oltre interessi di cui al punto 1 cui vanno aggiunti i beni mobili meglio indicati nella tabella 4 della ctu.; i due lotti verranno attribuiti alle due eredi [redacted] (ora rappresentata dai suoi eredi) e [redacted], a seguito di sorteggio dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. Riserva l'estrazione a sorte all'eventualità che le parti ne facciano successiva, apposita richiesta, in caso di passaggio in giudicato della presente sentenza per omessa interposizione d'appello o per dichiarata estinzione, inammissibilità o improcedibilità di quest'ultimo;

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee

4. Compensa le spese di giudizio ad eccezione delle spese di CTU che sono poste a carico delle due eredi in proporzione delle rispettive quote(50% ciascuna).

Così deciso in Reggio Calabria il 10.1.2017

Il Giudice

dr.ssa [redacted]

Firmato Da: PLUTINO [redacted] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c12ee